



COMUNE DI REGGIO EMILIA

rep.55906

Contratto

per l'affidamento della fornitura di automezzi in noleggio a lungo termine ed a breve termine (Car sharing) senza conducente. Periodo contrattuale decorrente dal 01/06/2018 e scadente al 31/05/2021. CPV 60170000-7 -PB04-7-CIG:7377466D86.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno 2019 (duemiladiciannove), addì 21 (ventuno) del mese di Gennaio, in Reggio nell'Emilia, Piazza Camillo Prampolini n. 1, presso uno dei locali della Sede Municipale, davanti a me Dott. Roberto Maria Carbonara (c.f. CRBRR70P10A662K), Segretario Generale del Comune di Reggio nell'Emilia, autorizzato a rogare, in forma pubblica amministrativa, gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell' art. 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii, nonché dell'art.56 comma 1) lettera c) del vigente Statuto Comunale, sono personalmente comparsi i Signori:

da una parte

per il **Comune di Reggio Emilia**, con sede in Reggio nell'Emilia, Piazza Camillo Prampolini n.1 (codice fiscale 00145920351), che d'ora innanzi sarà denominato anche ente

appaltante, il **Dott. Roberto Montagnani**, nato a Reggio Emilia (RE) il 20/09/1966, in qualità di Dirigente del Servizio denominato "Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa", giusta incarico conferitogli con atto del Sindaco P.G. n. 19933 del 21/03/2016, qui integralmente richiamato, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del comune medesimo, in virtù degli artt. 40-49 del vigente *Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti*, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art.14 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30/03/2001, n.165, così come completato dall'art.15 del Codice di comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia;

dall'altra parte

per **T.I.L. - Trasporti Integrati e Logistica s.r.l.**, con sede legale in Reggio Emilia (RE), Viale Trento Trieste n.13 (codice fiscale 01808020356), che d'ora innanzi sarà denominata anche aggiudicatario o fornitore, il Direttore Generale Sig. Alfredo Ronzoni, nato a Reggio Emilia il 30/12/1957, legittimato alla rappresentanza della Società medesima in forza della Procura n. rep. 2077 - raccolta n. 1435 del 22/12/2015, registrata all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia il 30/12/2016 al n. 17897, a ministero

del Notaio in Reggio Emilia D.ssa Francesca Lombardo; documento qui allegato, ai sensi dell'art. 51, comma 3 periodo II) della Legge 89/1913 s.m.i., sotto la lettera A), in copia scansionata dall'originale notarile, acquisito a fascicolo.

Detti comparenti, delle cui identità personali, poteri e qualifiche io Segretario Generale sono certo e faccio fede, mi richiedono di ricevere, su supporto informatico, il presente atto da me redatto dopo aver indagato le loro volontà, nel rispetto dell'art. 47 comma 2 della Legge 89/1913 s.m.i. "*Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*".

Premesso che:

- il 31 Dicembre 2017 giungeva a scadenza il contratto per l'affidamento del servizio di fornitura al Comune di Reggio Emilia di automezzi a noleggio a lungo termine ed a breve termine (Car sharing), senza conducente;
- E' nell'intenzione dell'Amministrazione comunale continuare a perseguire una politica di mobilità sostenibile, attraverso il ricorso a fornitura in noleggio di autovetture elettriche e alimentate a gas metano;
- Pertanto, procedendo nel rispetto della L. 208/2015, che all'art. 1 co. 510 stabilisce: " 510. Le ammini-

strazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.”, il Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa, con propria nota, in data 4/12/2017, indirizzata al Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, formulava apposita richiesta di autorizzazione ad addvenire, per l'affidamento del servizio di cui trattasi, all'espletamento di una procedura aperta, adducendo le seguenti motivazioni:

- *“La convenzione Intercenter “Noleggio a lungo termine senza conducente di automezzi 5” non prevede autovetture elettriche”;*
- *“La convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 12” prevede esclusivamente, tra i veicoli ad alimentazione elettrica i modelli Citroen C-zero Van se-*

duction e Renault Kangoo Express Z.E., che sono autocarri che non presentano caratteristiche funzionali e di allestimento corrispondenti alle esigenze dei servizi dell'Ente, in quanto a titolo esemplificativo, non posseggono un mezzo a 2 posti con vano a carico chiuso Porter Blind Van per gli uffici tecnici, dei cassonati ribaltabili a 2 posti Porter Tipper per i servizi cimiteriali, un mezzo vetrato attrezzato per ufficio mobile polizia municipale;

- *"l'assenza di convenzioni Consip e/o Intercent ER che offrano il servizio di noleggio a breve termine (Car sharing)";*
- *"la convenienza del rapportarsi con un unico fornitore, al fine di poter far riferimento ad un unico punto di autorimessa ed officina di manutenzione";*
- *"disponibilità economica inferiore rispetto al costo di noleggio offerto dalle convenzioni Consip, circa le succitate autovetture Renault Kangoo Express Z.E. e Citroen C-zero Van seduction";*
- *il Segretario Generale, con propria nota del 04/12/2017, autorizzava: "... L'uscita dai mercati regolamentati dedicati alla P.A., a fronte della carenza negli stessi del servizio di noleggio a breve termine, che, nei consolidati moduli operativi del*

Comune di Reggio Emilia, si compenetra col noleggio a lungo termine, non solo per macroscopiche ragioni di economia di scala, ma anche funzionali di concentrazione della referenza tecnica - operativa, in considerazione peraltro delle risorse umane e strumentali spendibili sul tema...", approvando, pertanto, il ricorso all'esperimento di una procedura aperta d'appalto sopra soglia comunitaria, in un unico lotto;

- nelle more dell'indizione della nuova procedura di gara, il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio di cui trattasi, autorizzava la proroga tecnica del contratto in essere per il periodo 01/01/2018-31/03/2018, dando atto che la *Società Trasporti Integrati e Logistica* di Reggio Emilia avrebbe proseguito lo svolgimento del servizio, nel rispetto delle condizioni economiche e contrattuali stabilite con la stipula della scrittura privata n. reg. 34 del 23/05/2017;
- il Responsabile Unico del Procedimento, con nota in atti P.G. n.0048432, ai sensi della normativa vigente in materia, motivava alla *Corte dei Conti Sezione Controllo per l'Emilia Romagna*, l'intenzione dell'Amministrazione di ricorrere all'indizione di una

procedura aperta finalizzata all'individuazione del contraente cui affidare il servizio/fornitura di cui trattasi.

- con Determinazione Dirigenziale "a contrarre" R.U.D. n. 1609 del 28/12/2017 del Dirigente del *Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa*, qui integralmente richiamata, si addiveniva all'autorizzare, per le suesposte motivazioni, l'esperimento di procedura aperta sopra soglia comunitaria, volta all'individuazione del contraente mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.; con la medesima determinazione, altresì, approvando il Capitolato Speciale d'Oneri, si dava atto che l'appalto sarebbe stato previsto, in unico lotto, per la durata di tre anni e che l'ammontare dell'importo a base di gara sarebbe stato fissato in Euro 553.278,00, di cui Euro 105.000,00 quale costo di manodopera, oltre all 'I.V.A. con aliquota del 22%;
- il Bando di Gara veniva pubblicato, nei modi di legge, in data 08/02/2018;
- entro la scadenza del suddetto bando, risultava essere pervenuta un'unica offerta, ossia quella presentata dall'operatore T.I.L.- Trasporti Integrati e Logistica

S.R.L., con sede in Reggio Emilia;

- nella giornata di giovedì 22 marzo 2018 si svolgeva l'esperimento della prima seduta pubblica di gara, alla conclusione della quale, con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. n. 426 del 22.03.2018, si ammetteva al prosieguo della gara il precitato operatore economico;
- con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. n. 442 del 23/03/2018, si procedeva, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto altresì presente il disposto di cui all'art. 216, comma 12, del medesimo decreto, alla nomina della commissione giudicatrice preposta all'espletamento della procedura aperta in argomento;
- in data 26 marzo 2018, si svolgeva la prima seduta di gara riservata, durante la quale la Commissione giudicatrice analizzava l'offerta tecnica, mentre in data 29 marzo 2018 la seconda seduta, durante la quale la medesima esaminava l'offerta economica, come consta dal *Processo verbale*;
- secondo quanto esplicitato nel *Processo verbale* sopra menzionato, la Commissione giudicatrice, dopo l'elaborazione del riepilogo finale della valutazione dell'offerta di gara ricevuta, proponeva l'aggiudicazione provvisoria del servizio in argomento all'operatore economico, unico partecipante, T.I.L. s.r.l.,

dando, altresì, disposizioni per l'attivazione, nei confronti del medesimo, dei controlli prescritti dalla vigente normativa circa il possesso dei requisiti generali e morali, nonché di capacità economico finanziaria e tecnico professionale specificati dalla documentazione di gara, così come desumibili dai contenuti documentali dell'offerta dallo stesso presentata;

- il Presidente della Commissione, in considerazione che « *il criterio di aggiudicazione della gara di cui trattasi è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che il primo classificato risulta aver presentato l'offerta più vantaggiosa, ottenendo punteggi superiori ai 4/5 dei massimi fissati nel bando-disciplinare di gara, sia in relazione al prezzo che agli altri elementi di valutazione*», stabiliva di procedere alla verifica di congruità dell'offerta;
- a norma dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ente appaltante, pertanto, provvedeva ad attivare la procedura di valutazione dell'offerta anormalmente bassa, richiedendo, tramite P.E.C. (P.G. n. 41440 del 29.03.2018), al predetto offerente di produrre, per iscritto, le giustificazioni relative alle voci di prezzo concorrenti a formare l'importo complessivo della fornitura offerta, nonché al costo della manodopera, risultata inferiore a quanto posto a base

di gara;

- in considerazione del protrarsi dello svolgimento di gara, il Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa, con propria Determinazione Dirigenziale R.U.D. 347 del 05/04/2018, disponeva una seconda proroga del contratto in essere, per il periodo 01/04/2018-31/05/2018, posticipando, altresì, al 1° Giugno 2018 il termine di decorrenza del nuovo contratto, ma garantendone comunque, la conseguente durata di 36 mesi, come previsto dalla lex specialis di gara;
- con P.E.C., in atti al P.G. n. 46598 del 11.04.2018, la società "Trasporti Integrati e Logistica s.r.l." inviava all'ente appaltante le giustificazioni richieste, nei termini inderogabili previsti dalla normativa;
- accertata la congruità dei giustificativi forniti dall'operatore offerente, il Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa, nella sua veste di Responsabile Unico del Procedimento, con propria Determinazione Dirigenziale R.U.D. 578 del 30/05/2018, qui integralmente richiamata, aggiudicava, in via definitiva, alla società T.I.L.- Trasporti Integrati e Logistica s.r.l. la *"Fornitura di automezzi in noleggio a lungo termine*

ed a breve termine (Car sharing), senza conducente, per il periodo contrattuale di mesi trentasei, a decorrere dal 01/06/2018 e con scadenza al 31/05/2021" alla società T.I.L.- Trasporti Integrati e Logistica s.r.l, (che in sede di gara aveva conseguito il punteggio complessivo pari a punti 93,970/100,00, di cui per offerta tecnica, a seguito di riparametrazione, punti 63,970/70,000 e per offerta economica punti 30,000/30,000, integrata da un ribasso espresso nella percentuale del 1,858%) per l'importo complessivo di Euro 543.000,00 oltre all'I.V.A;

- con la stessa Determinazione Dirigenziale R.U.D. 578 del 30/05/2018, si dava atto della conclusione, con esito positivo, dei controlli effettuati circa il possesso dei requisiti generali e morali, nonché di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui all'art.80 del D.lgd. 50/2016 s.m.i., in capo all'operatore economico aggiudicatario;
- nelle more della stipula del contratto, veniva disposta, dal Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 (P.E.C. n.70995/2018 dell'1/06/2018), la consegna anticipata in via d'urgenza del servizio in argomento;
- si rende, pertanto, necessario addivenire alla stipula del presente contratto, al fine di disciplinare, in

valida e regolare forma, le prestazioni relative all'affidamento di cui trattasi, nonché i rapporti reciproci e le obbligazioni intercorrenti tra le parti;

- al fine dei controlli antimafia, dovuti per legge, antecedentemente alla stipula contrattuale, si dà atto che l'aggiudicatario T.I.L. - Trasporti logistici Integrati s.r.l. di Reggio Emilia, ai sensi dell'art.83 comma 3) del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., normativa tuttora vigente, rientra tra quei soggetti per i quali *"...non deve essere acquisita la documentazione antimafia, in quanto risulta essere socio di maggioranza di natura pubblica (Consorzio ACT e Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia).."*, giusta comunicazione Prot. n. 2503/2015/AreaI/AM in data 10/01/2016 della Prefettura di Reggio Emilia, qui integralmente richiamata;
- si intendono, nel presente atto, integralmente richiamate le norme previste dalla Legge 190/12 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*;

tutto ciò premesso,

le parti come sopra configurate

convengono e stipulano

quanto segue:

1. Confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, dando atto di aver concordato, con lettera, scambiata tramite P.E.C. (n. P.G.70995/2018), in data 01/06/2018, la consegna anticipata del servizio in via d'urgenza, in pendenza della stipula contrattuale.
2. L'Ente appaltante affida all'aggiudicatario, che accetta, la *Fornitura di automezzi in noleggio a lungo termine ed a breve termine (Car sharing), senza conducente*. Periodo contrattuale mesi trentasei, a decorrere dal 01/06/2018 e con scadenza al 31/05/2021.
3. L'affidamento del servizio di cui trattasi viene dall'ente appaltante conferito e dall'aggiudicatario assunto, sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile di norme, patti, condizioni, oneri e modalità dedotti e risultanti dai ventisette articoli, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, costituenti il *Capitolato d'Oneri*; documento che l'aggiudicatario dichiara di ben conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, così come integrato, oltre che dall'*Offerta Economica*, dalle *migliorie* contenute nell'*Offerta Tecnica* dal medesimo presentata in sede gara, come

stabilito dalla lex specialis.

4. La tipologia della fornitura e la quantità dei mezzi acquisiti dall'ente appaltante, a seguito delle migliori offerte dall'aggiudicatario, si configura come di seguito riportato:

Il noleggio a lungo termine:

n. 4 autovetture elettriche Modello Nissan Leaf 5 posti, comprensive di tessere per effettuare gratuitamente ricarica veloce presso colonnine Enel del territorio comunale;

n. 52 autocarri ad alimentazione elettrica, con percorrenza annuale non superiore a KM 10.000 cadauno, di cui:

- n. 38 da 4 posti, vetrati, volume di carico 1,3 mc, lunghezza massima 3,5 m., larghezza massima 1,5 m., altezza massima 2,0 m. (tipo Porter Glass o equivalenti);
- n. 1 da 4 posti, vetrato, attrezzato ufficio mobile P.M -descrizione dettagliata dell'allestimento e delle serigrafie in capitolato, lunghezza massima 3,5 m., larghezza massima mt 1,5 m., altezza massima mt 2,0 (tipo Porter Glass o equivalente);
- n. 9 da 2 posti, vano di carico chiuso, volume di carico di almeno 2,8 mc, lunghezza massima

3,5 m., larghezza massima 1,5 m., altezza massima 2,0 m. (tipo Porter Blind Van o equivalente);

- n. 4 da 2 posti, cassonati ribaltabili lunghezza massima 3,5 m., larghezza massima 1,5 m., altezza massima 2,0 m. (tipo Porter Tipper o equivalente);

Prese di ricarica = n.60 - corrente 220 V per ricarica 3 KW -impianti elettrici di ricarica a norma, completi di interruttori magnetotermici e differenziali, cavi di linea, armadi con interruttori di blocco e idonee prese industriali tipo CEE, suddivise su indicazione dell'Amministrazione in 10 postazioni diverse, in utilizzo da parte degli operatori assegnati ai vari servizi dislocati sul territorio, relativamente alle zone sotto richiamate:

1. Cortile Ex Stalloni - Reggio Emilia;
2. Magazzini Comunali - via Mazzacurati 11 Reggio Emilia;
3. Cortile Palazzo Prini - Via S.Pietro Martire 3 Reggio Emilia;
4. Cortile Ufficio Scuole - Via Del Consorzio Reggio Emilia;
5. Campo da baseball - Reggio Emilia;
6. Cortile Palazzo Ancini -Via Farini Reggio Emilia;

7. Polizia Municipale - Via Kennedy Reggio Emilia;
8. Polizia Municipale - Via Verdi Reggio Emilia;
9. Cimitero Monumentale - Reggio Emilia;
10. Cimitero di Coviolo - Reggio Emilia.

Il noleggio di autovetture a breve termine(car

sharing): a seguito delle migliorie offerte in sede di gara dall'aggiudicatario, prevede una percentuale di giornate e km aggiuntivi di quanto richiesto in capitolato all'art.1 punto 3, del 30%, corrispondente ad un totale annuale di 910 giornate anziché le 700 da capitolato e 104.000 km anziché gli 80.000 richiesti, applicando i moltiplicatori secondo la tipologia dei mezzi noleggiati per segmento, previsti e disciplinati all'art.1 punto 3 del capitolato medesimo. L'Azienda non è autorizzata a concedere ulteriori servizi di car sharing nell'eventualità si dovessero superare le 910 giornate o i 104.000 Km.

5. IL prezzo per il noleggio a *lungo e breve termine*, ossia il valore complessivo del presente contratto, la cui disciplina economica è contemplata all'art. 19 del Capitolato d'oneri, ammonta ad Euro 543.000,00 (di cui Euro 105.000,00 per costo di manodopera), oltre ad € 121.721,16 a titolo di I.V.A., con aliquota al 22%.
6. Per le quattro autovetture "City car" piccole, relativamente a quanto offerto dalla Ditta in gara

nella parte quantitativa, il prezzo chilometrico, per i chilometri aggiuntivi oltre i 15.000, sarà pari ad Euro 0,00 (zero).

7. Gli impianti di ricarica dei mezzi elettrici, di cui al punto 4) ultimo periodo, del presente contratto, alla scadenza del presente contratto diverranno, senza nessun onere aggiunto, di proprietà dell'Ente Appaltante.

8. L'ente appaltante, qualora ne ricorressero i presupposti, si riserva di esercitare le seguenti facoltà:

- alla scadenza del presente contratto, di avvalersi del rinnovo del medesimo, alle stesse condizioni pattuite, per un periodo massimo di ulteriori anni tre, ai sensi dell'art. 35 co. 4 e dell' art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- nel corso dello svolgimento del medesimo, previa motivazione, di procedere all'aumento del valore contrattuale, fino al massimo di un quinto del corrispettivo, ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- nelle more di istruzione delle procedure inerenti una nuova gara d'appalto, di chiedere all'aggiudicatario di prorogare la durata del presente contratto, per un periodo non superiore a sei mesi, alle medesime condizioni in esso pattuite, ai

sensi dell'art. 106 co. 11) del D.Lgs. 50/2016
s.m.i.

9. In considerazione della tipologia del servizio in argomento, le cui attività sono riconducibili a quelle citate all'art.26), comma 3-bis, del D.Lgs 81/08 e s.m.i., a seguito di specifica valutazione, si è ritenuto che non sussistano rischi di natura interferenziale e pertanto non si è proceduto alla stesura del D.U.V.R.I.; gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

10. Nel caso di risoluzione anticipata del presente contratto, all'aggiudicatario sarà addebitata, anche con prelievo di eventuali crediti, la maggiore spesa sostenuta dall'ente appaltante per la prosecuzione del servizio/fornitura con un altro appaltatore.

11. In caso dell'avverarsi di inadempimento delle prestazioni richieste, di cui al Capitolato d'Oneri, potrebbero applicarsi all'aggiudicatario le seguenti penali:

- facendo seguito agli obblighi contenuti nell'art. 5 punto 3 del Capitolato Speciale, si precisa che qualora vengano violati i termini di consegna, salvo cause di forza maggiore, non saranno riconosciute alla ditta le quote giornaliere del canone, relative al veicolo oggetto della sostituzione, per il periodo che intercorre dal

giorno di richiesta fino al giorno della riconsegna, fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi; trascorsi i quali, l'Ente appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto; L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della medesima. In mancanza di presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni stesse, verranno applicate le penali sopra citate.

12. Altresì, ai sensi dell'art.25 "Risoluzione, Recesso, Fallimento" del Capitolato Speciale d'Oneri, l'ente appaltante si attiene a quanto previsto dagli artt. 108,109 e 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

13. Ai sensi del Decreto Legge n.95/2012, convertito nella Legge 7/08/2012 n.135, art.1), commi 7 e 13, il presente contratto potrà essere recesso nell'immediato, senza che l'aggiudicatario possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggiore vantaggio.

14. Ai sensi della L. 136/210 e ss.mm., l'affidatario ha indicato il seguente conto corrente dedicato, da

utilizzare sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: UNICREDIT S.p.A. -IBAN: IT 54 X 02800 12834 000100349153 e che le persone delegate ad operavi sono Alfredo Ronzoni (c.f. RNZLD57T30H223V) e Lucia Caselli (cf. CSLLU64T57H223J); a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto (CIG:7377466D86), dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto; inoltre, è fatto obbligo di comunicare ogni modifica delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato (detta comunicazione dovrà essere corredata dalle nuove generalità complete, comprensive di codice fiscale); a pena di nullità assoluta, la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata;

- 15.** L'aggiudicatario ha prodotto, in originale, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs n.50/2016 e con le modalità

previste all'art. 93 co.7 del decreto stesso, giusta presentazione *Certificato di conformità alla norma UNI ISO 9001:2015 n. 25242 Rev.ACCREDIA* rilasciato da *CERTIQUALITY s.r.l. - Via G. Giardino n.4 - Milano*, in corso di validità, *Garanzia fideiussoria bancaria per la cauzione definitiva n. 18/18152506* del 11/06/2018, emessa dall'istituto di credito BPER Banca S.P.A. con sede in Modena, Via San Carlo n. 8/20, con somma garantita pari ad Euro 27.150,00 e validità sino alla piena ed esatta esecuzione del presente servizio.

- 16.** L'aggiudicatario ha presentato in copia: 1) relativamente alla flotta elettrica, Polizza RCA n. 2017/400737, emessa Società Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia principale di Parma (cod.465), 2)relativamente alla flotta non elettrica, Polizza RCA n. 2017/4012746, emessa Società Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia principale di Parma (cod.465); per le quali, sin d'ora, assume l'obbligo di rinnovo per l'intera durata contrattuale.
- 17.** L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.

- 18.** Il presente atto è soggetto al "Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016", in materia di *"Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"*. Ai sensi di detto Regolamento, l'ente appaltante, Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1, Telefono 0522/456111, *Titolare del trattamento dei dati personali*, nomina l'aggiudicatario quale *Responsabile del trattamento dei dati personali*. L'aggiudicatario si obbliga, pertanto, a trattare i dati personali esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto, per la durata dello stesso, e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'ente appaltante. Il trattamento dei dati avviene, infatti, solo per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i. L'aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla pre-

detta normativa, in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'Art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati, garantendo il loro impegno alla riservatezza. L'aggiudicatario si impegna, altresì, ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del Regolamento stesso. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'ente appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679. Il Responsabile per la Protezione dei dati per l'ente appaltante, Comune

di Reggio Emilia, è Lepida S.p.A Via della Liberazione,
15 Bologna Tel. 051/6338800 email: dpo-
team@lepida.it.

19. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente atto (soggetto all'imposta di bollo *ab origine*, ai sensi dell'art.1 della Tariffa Parte I, allegata al D.P.R.642/1972, ed all'imposta di registro *in misura fissa*, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa Parte prima, allegata al D.P.R. n° 131/86 s.m.i), ammontano complessivamente ad Euro 2.420,10 (incluse quelle per i *Diritti di Segreteria*, dovute a norma della Legge 8.6.1962 n.604 s.m.i., nonché calcolate secondo il criterio previsto nella *Tabella D* ad essa allegata).

20. L'ente appaltante dà atto che l'aggiudicatario ha disposto il pagamento di tale importo, mediante l'emissione di bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale - IBAN IT 38 C 02008 12834 000100311263, antecedentemente alla stipula del presente contratto.

E richiesto io Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia ho ricevuto, su supporto informatico, il presente atto, del quale, nel rispetto dell'art.47 ter comma 2) della Legge 89/1913 s.m.i. "*Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*", ho dato lettura alle parti, allegato escluso, per esplicita dispensa concessami dalle

parti medesime, che l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà ed, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza con l'apposizione di firma digitale, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82 "Codice dell'amministrazione digitale", verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, facendomi, altresì, espressa richiesta che venga conservato in raccolta tra i miei; pertanto, nel rispetto dell'art. 61 lettera b) della succitata Legge 89/1913 s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 44 bis del "Codice dell'Amministrazione digitale", il presente contratto sarà conservato, in conformità alle Regole Tecniche in materia (D.P.C.M. 3 Dicembre 2013), presso ParER - Polo Archivistico regionale dell'Emilia Romagna - Viale Aldo Moro, 64 - Bologna - struttura accreditata presso l'"Agenzia per l'Italia Digitale" (AgID).

In presenza delle parti, io Segretario Generale ho firmato digitalmente il presente documento, che consta di venticinque pagine a video, di cui ventiquattro interamente e della venticinquesima venti righe, oltre alle sottoscrizioni e al documento allegato sub A).

p. il Comune di Reggio Emilia

p. T.I.L. s.r.l.

Dott. Roberto Montagnani

Sig. Alfredo Ronzoni

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Maria Carbonara